

## **Disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE**  
**DEGLI ATTI SANZIONATORI**

Con atto n. ... .. del ...Dirigente/Comandante della Polizia Locale di Savona questa Amministrazione ha deciso di affidare il Servizio di gestione degli atti sanzionatori dei Corpi della Polizia Municipale di Savona, Finale Ligure, Loano , Spotorno e Celle Ligure per un periodo di anni due.(.....)

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo "[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_comunesavona](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona)"

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando*

Il luogo di svolgimento del servizio è Savona, Finale Ligure, Loano , Spotorno e Celle Ligure -

Codice Nuts ITC32

CIG **B1BB326EA4** CPV 72310000-1

Il Responsabile unico del progetto è il Comandante della Polizia Locale del Comune di Savona dott. Igor Aloï

mail: [protocollo.pm@comune.savona.it](mailto:protocollo.pm@comune.savona.it);

Responsabili del procedimento di esecuzione : Comune di Savona Funzionario Eq dott. Piero Pavone e Commissario Capo Pierluigi Pesce, Comune di Finale Ligure C/te dott. Eugenio Minuto, Comune di Loano C/te dott Gian Luigi Soro, Comune di Spotorno C/te dott.ssa Alessandra Ghidara, Comune di Celle Ligure C/te dott. Rosario Foti.

## 1. **PIATTAFORMA TELEMATICA**

### 1.1. **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Disciplinare Telematico*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento *Disciplinare Telematico* che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## **1.2. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Disciplinare Telematico che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3. IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

*Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere inviate al gestore del sistema "Net4market - CSAméd S.r.l.", contattabile al seguente numero di telefono: 0372 080708 dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via e-mail al seguente indirizzo: [imprese@net4market.com](mailto:imprese@net4market.com)*

## **2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a.a) bando di gara;
- a.b) disciplinare di gara;
- a.c) capitolato speciale;
- a.d) modello offerta economica;
- a.e) schema di domanda di partecipazione, dichiarazioni e privacy;
- a.f) documento di gara unico europeo DGUE;
- a.g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa Disciplinare Telematico;
- a.h) protocollo di legalità e codice di comportamento;
- a.i) tabella personale impiegato;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link “[https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_comunesavona](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona)”, nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”.

## 2.2.CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *accessibile al menu* “E-procurement-Proc. D’acquisto”, richiamando la procedura di che trattasi, previa registrazione alla Piattaforma ed abilitazione alla procedura stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana . Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana .

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma “denominata Chiarimenti”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3.COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché una gestione frazionata non sarebbe efficiente e economicamente vantaggiosa.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	P (Principale)	Importo
1	Servizio gestione atti sanzionatori	7231000-1		
	Costo del personale			120070,7
	Importo biennale			981720

Il valore presunto è stimato, per la durata certa biennale, in euro **981.720,00=**, oltre iva così suddivisa per i vari comuni:

- Corpo Polizia Locale di Savona: euro 272.000,00= iva escl.;
- Corpo Polizia Locale di Celle Ligure: euro 25.470,00= iva escl.;
- Corpo Polizia Locale di Spotorno: euro 340.000,00= iva escl.;

- Corpo Polizia Locale di Finale Ligure: euro 255.000,00= iva escl.;
- Corpo Polizia Locale di Loano: euro 89.250,00= iva escl.

L'ammontare complessivo del valore dell'appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza facenti capo al datore di lavoro, non soggetti a ribasso, da indicare in sede d'offerta, viene stimato biennale è di € 981.720,00.

Il costo della manodopera per la durata certa del contratto è pari ad euro 120.070,70=

CCNL : Grafici e Industria e Terziario.

In sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare il costo della sicurezza non soggetto a ribasso ed il costo della manodopera.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero poiche ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 .

### **BASE D'ASTA**

a) pari a € 8,00 (ottovirgolazero), iva esclusa, per ciascun atto inserito, spedito e notificato e/o rinotificato (verbale e/o preavviso);

b) pari a € 0,50 (zerovirgolacinquanta), iva esclusa, per ogni atto inserito manualmente ma pagato prima dell'avvenuta spedizione di cui al punto a);

c) pari a € 0,05 (zerovirgolazero) iva esclusa per ogni atto importato con modalità telematica e pagato prima dell'avvenuta spedizione di cui al punto a).

L'appalto è finanziato dai bilanci dei singoli comuni.

### **3.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni decorrenti presumibilmente dalla data di *stipula del contratto o dalla consegna anticipata del servizio*, oltre a a opzione di proroga di due anni, art.120 co.10 del D.lgs 36/23, agli stessi patti e condizioni.

### **3.2 REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo ai sensi dell'art. 60 comma 3 del dlgs 36/2023.

### **3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad € 1.963.440,00 oltre Iva

	Descrizione servizi	CPV	P(Principle)	Importo
1	Servizio gestione atti sanzionatori	7231000-1		
Importo biennale				981720
Importo con opzione proroga biennale				1.963.440,00

#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a.i.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- a.i.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- a.i.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La verifica dei requisiti di carattere generale avviene attraverso l'utilizzo della PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) e del sistema FVOE 2.0 reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). **Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE 2.0 accedendo all'apposito link dell'ANAC.**

L'operatore economico è tenuto ad inserire i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già inseriti nel FVOE 2.0 o in possesso della PA.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

## **6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati) e del sistema FVOE 2.0 reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC). **Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE 2.0 accedendo all'apposito link dell'ANAC.**

L'operatore economico è tenuto ad inserire i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già inseriti nel FVOE 2.0 o in possesso della PA.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- a) Iscrizione Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura o registro delle commissioni provinciali artigianato per l'attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione;
- b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83 co. 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo al documentazione dimostrativa.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

La comprova di tale requisito è fornita mediante la presentazione di copia del documento.

### **6.2 REQUISITI DI QUALITA'**

c) essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 per il servizio oggetto dell'appalto;

d) essere in possesso della certificazione ISO IEC 27001 al fine di garantire la sicurezza delle informazioni che saranno gestite;

I requisiti di cui alla lett. a),b),c) e d) devono essere posseduti da tutti i soggetti in forma plurima. (RTI-Consorti ordinari).

La comprova dovrà avvenire allegando copia delle relative attestazioni nella documentazione amministrativa.

### **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Allegare almeno due referenze bancarie di istituti bancari o di intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/93, attestanti che l'impresa ha fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.

In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti-consorti) le referenze devono essere allegate da ciascun componente.

### **6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**a)** aver svolto negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, vale a dire nelle annualità 2021, 2022, 2023, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, da comprovarsi con la presentazione di un elenco da cui risulti il periodo effettuato, il committente, l'importo ed il buon esito dello stesso, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno 4 Comuni, di cui uno con popolazione pari o superiore a 60.000 abitanti, o per un comune con popolazione superiore a 100 mila abitanti, per un importo complessivo nel triennio per un importo pari a quello certo dell'appalto. Per servizi analoghi deve intendersi la gestione di uffici verbali-atti sanzionatori per le polizie municipali. La comprova dovrà avvenire indicando l'elenco dei servizi resi con l'indicazione dell'importo, durata, città e numero abitanti e tipologia del servizio reso.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorti ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti dal mandatario nella misura maggioritaria; i partecipanti al raggruppamento dovranno indicare le parti del servizio che intendono eseguire.



## **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.4 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

#### ***[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale]***

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il subappalto è facoltativo ed è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art 119 del dlgs 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto .

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' vietata la cessione del contratto.

## **9 . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

La tabella del personale impiegato è inserita nei documenti di gara.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'elenco inserito nei documenti di gara e contiene il numero degli addetti con qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore .

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo certo dell'appalto precisamente di importo pari ad Euro 19.634,40= Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito tramite canale di pagamento elettronico PAGOPA.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme .....
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- 1.a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- 1.b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- 1.c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 1.d) avere validità per 180 dalla data di presentazione dell'offerta;
- 1.e) prevedere espressamente:
  - 1.e.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 1.e.2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 1.e.3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni *indicate all'allegato II.13 del codice in materia di sicurezza sul lavoro, parità di genere* . Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo al fine di poter valutare i sistemi in uso ai vari Comandi e i locali messi a disposizione dell'aggiudicatario per lo svolgimento delle attività on-site è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento con i RUP dei Comuni interessati e precisamente :

- Celle Ligure – C/te Dott. Rosario FOTI (n. tel 019.993333);
- Spotorno – C/te Dott.ssa Alessandra GHIDARA (n. 019.9482900);
- Finale Ligure – C/te Dott. Eugenio MINUTO;
- Loano – C/te Dott. Gian Luigi SORO;
- Savona – Funzionario E.Q. Dottor Piero PAVONE e il Commissario Capo Capo Pierluigi PESCE (n. tel. 019.8310450 / 019.8310431).

Il sopralluogo può essere effettuato previa richiesta formulata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: [polizia.municipale@pec.comune.savona.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.savona.it) indicando nell'oggetto: “Richiesta sopralluogo in riferimento al capitolato speciale di appalto per l'esternalizzazione del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie”.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00= secondo le modalità di cui alla delibera ANAC *Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*. Il pagamento del

contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non **oltre le ore ... del giorno ... 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati *indicati nel Disciplinare Telematico*.

#### **Regole per la presentazione dell'offerta**

L'“**OFFERTA**” è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta tecnica**

**C – Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante pec.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni *ulteriori e l'istanza* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma o “Documenti di gara”.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di *cinque giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di *cinque giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza a Piattaforma [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_comunesavona](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona) per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione, dichiarazioni e privacy;
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Istanza di partecipazione" Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. dell'art. 94

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'art 9 la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1.1) la dichiarazione di avvalimento;
- 1.2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

### **15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**



- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a.1.a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - a.1.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - a.1.c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità indicate nel Disciplinare Telematico a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica relativa al progetto del servizio offerto;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) progetto assorbimento del personale.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, il servizio offerto.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Ai fini dell'attribuzione del predetto punteggio il progetto di organizzazione e gestione si precisa che ad ogni sub punto (sub. A.1, sub A.2, ecc.), ove è prevista la produzione di documenti che dettano le modalità di svolgimento dello specifico servizio o caratteristica richiesta, gli stessi dovranno avere una lunghezza massima di 6 facciate A4 con dimensione del font non inferiore a 12 punti. In tal senso, si precisa, altresì, che il progetto dovrà essere suddiviso così per singoli criteri e sub criteri da contraddistinguersi in ragione della seguente elencazione in lettere, da a) – da sub A.1 a sub A.4 - b) da sub B.1 a sub B.4 – c) – da sub C.1 a sub C.2 - , secondo le caratteristiche meglio specificate in ciascuna singola lettera, sub lettera (es: A.1.1, A.1.2, ecc.), della predetta suddivisione alfa numerica.

Il progetto dovrà essere accompagnato da un video caricato nella scheda di gara telematica, avente estensione .mp4 per una visione dimostrativa. In tal senso l'attività dimostrativa pratica sarà con un limite temporale di 30 minuti a Ditta partecipante, e dovrà prevedere l'uso del sistema gestionale proposto in concreto, ovvero l'iter dell'atto sanzionatorio, la generazione di statistiche, in riferimento alle previsioni di cui al D.lgs. 118/2001, ed ogni altre funzionalità esplicativa.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel Disciplinare Telematico. L'offerta economica , deve indicare, a pena di esclusione, i prezzi offerti sulla base del modello offerta inserito nei documenti di gara. Nell'offerta economica devono essere indicati stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta . *Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.*

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

--

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

<b>VOCE</b>	<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTI</b>
-------------	-------------------------------	--------------

A	Servizio e Sistema Organizzativo	fino a punti 32
B	Sistema Informativo e Infrastrutture	fino a punti 25
C	Servizi Specifici	fino a punti 13
	TOTALE	70

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

I “punteggi discrezionali” vengono attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcun elemento delle offerte meritevole di tale punteggio.

***Viene prevista una soglia minima di sbarramento per cui, qualora la valutazione dell’offerta tecnica non raggiunga complessivamente il punteggio minimo di 45 punti, l’offerta tecnico- qualitativa sarà ritenuta insufficiente per l’affidamento del servizio e pertanto il soggetto concorrente verrà escluso dal procedimento di aggiudicazione; non si procederà all’apertura dell’offerta economica.***

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

***Tabella dei criteri discrezionali (D), e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica***

	N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
<b>A</b> SERVIZIO E SISTEMA ORGANIZZATIVO	A.1	Processi e pianificazione	18	A.1.1	Determinazione dei requisiti di servizio	3	
				A.1.2	Determinazione dei requisiti delle risorse - organigramma - competenze personale - controlli conformità	6	
				A.1.3	Monitoraggio del servizio - variabili del servizio su qualità - variabili gestione - valutazione utenza	6	
				A.1.4	Continuità e puntualità del servizio	3	
	A.2	Processi operativi	10	A.2.1	Erogazione del servizio	6	
				A.2.2	Gestione delle non conformità	4	
	A.3	Processi di verifica	2	A.3.1	Verifiche di autovalutazione	2	
	A.4	Certificazioni di qualità	2		UNI EN ISO 9001 per il servizio oggetto dell'appalto		1
					ISO IEC 27001 per servizi informatici		1
	<b>B</b> SISTEMA INFORMATIVO E INFRASTRUTTURE	B.1	Architettura del sistema informativo	4	B.1.1	Adattabilità alle tipologie applicate dall'Associazione	2
B.1.2					Linea dedicata	2	
B.2		Software di base e applicativi	10	B.2.1	Adattabilità all'esigenze del reparto	3	
				B.2.2	Disponibilità all'integrazione di sistemi parziali	3	
				B.2.3	Dimostrazione pratica della funzionalità e architettura del software in seduta di valutazione con commissione	4	
B.3		Sicurezza del sistema informativo	7				
B.4	Caratteristiche tecniche e funzionali delle infrastrutture	4					
<b>C</b> SERVIZI SPECIFICI	C.1	Servizi di controllo sulle risultanze dei pubblici registri	2				
	C.2	Servizi aggiuntivi/integrativi offerti a titolo gratuito che possano consentire economie di scala per i Comuni aderenti alla presente procedura	11	C.2.a	Garantire il migliore accesso online ai cittadini al sistema informativo	2	
C.2.b				Dispositivi hardware aggiuntivi e/o economie di scala	9		

Il progetto complessivo dovrà essere definito in modo che risultino esaurientemente descritte, per mezzo di documenti di procedura operativa o di documenti tecnici, le caratteristiche qualitative.

La documentazione esplicativa presentata dal concorrente dovrà conservare, indipendentemente dal formato scelto, la sequenza progressiva che identifica le singole voci indicate nel seguito e dovrà consentire l'agevole e puntuale riscontro degli obiettivi e delle evidenze richieste per ciascuno degli ambiti per i quali è richiesta la fornitura del servizio.

## **A) SERVIZIO E SISTEMA ORGANIZZATIVO**

La valutazione verterà sul grado di definizione e di desumibile efficacia dei processi richiesti, come di seguito ulteriormente specificato:

**A.1) Processi di pianificazione**, da rendere evidenti attraverso l'illustrazione di procedure documentate che precisino le modalità di svolgimento dei singoli processi di pianificazione e la loro correlazione con gli specifici obiettivi richiesti.

### **A.1.1) determinazione dei requisiti del servizio**

Obiettivi: assicurare il costante aggiornamento del servizio alle esigenze della stazione appaltante e dell'utenza, nonché assicurare il costante aggiornamento alla normativa di riferimento.

Evidenze e partizione del punteggio: procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità operative con cui sono individuati e periodicamente riesaminati i requisiti generali del servizio e a quali fonti si intende fare riferimento – oltre al contenuto del presente capitolato – per garantire la migliore e più aggiornata proposta di servizio.

### **A.1.2) determinazione dei requisiti delle risorse**

Obiettivi: assicurare la corretta esecuzione dei processi operativi attraverso il costante aggiornamento delle risorse necessarie e la sistematica verifica della loro piena rispondenza qualitativa e quantitativa al servizio pianificato.

Si terrà conto di:

- a) organigramma e prevista dotazione organica del personale direttivo e di quello operativo (fermo restando il numero minimo di operatori previsto dal capitolato) che provvede all'erogazione del servizio .
- b) procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le competenze del personale impiegato nei diversi processi di erogazione del servizio, le loro qualifiche, il loro grado di istruzione, la loro formazione/addestramento e la loro esperienza.
- c) procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità e la frequenza dei controlli di conformità sui materiali messi a disposizione ai fini dell'erogazione del servizio nonché, ove prevista, la tempistica e le modalità della loro integrazione, manutenzione, sostituzione .

### **A.1.3) monitoraggio del servizio**

Obiettivi: assicurare, mediante l'individuazione degli aspetti misurabili del servizio, la verifica della continua capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati.

Si terrà conto di:

- a) documento di enumerazione e specificazione delle variabili individuate in relazione alla qualità del servizio, nonché degli obiettivi misurabili correlati a tali variabili
- b) procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità con cui sono individuate le variabili inerenti il servizio, i parametri che ne consentono la misura, la loro frequenza e modalità di rilevamento e le autorità e responsabilità dei soggetti che assicurano tali attività di controllo
- c) procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità operative con cui sono identificate, raccolte e trattate le informazioni relative alla percezione del servizio sia da parte dell'utenza, per le attività da cui è interessata (ricevimento atti, pagamenti, informazioni, etc.), sia da parte del fruitore primario del servizio, in relazione al loro grado di soddisfazione

### **A.1.4) Continuità e puntualità del servizio**

Obiettivi: assicurare un elevato grado di affidabilità del sistema, sia in fase di prima attivazione, sia nelle condizioni ordinarie di utilizzo, tale da garantire la continuità e la puntualità del servizio anche in condizioni di emergenza.

Evidenze e ripartizione del punteggio: procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità con cui sono identificate le probabilità e gli effetti di possibili criticità, di malfunzionamenti, di guasti o di ritardi nell'erogazione del servizio e le connesse misure di mitigazione del rischio, nonché le modalità di attuazione degli interventi correttivi; dovranno inoltre essere formalizzate le modalità attraverso le quali si intende fornire continuità al servizio nella fase di prima attivazione – subentro al sistema in uso (punteggio tecnico massimo attribuibile: 3).

**A.2) Processi operativi**. Da rendere evidenti per mezzo di procedure documentate, che precisino le modalità di svolgimento dei singoli processi operativi e la loro correlazione con gli specifici obiettivi richiesti

### **A.2.1) erogazione del servizio**

Obiettivi:

- a) consentire l'esame dei processi operativi di erogazione del servizio proposti e validarne la corrispondenza in relazione al contenuto del capitolato,
- b) ridurre il numero delle notifiche inesitate per intervenuta variazione di residenza dei soggetti obbligati,
- c) ottimizzare la rendicontazione dei pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate sugli atti notificati,

Evidenze e ripartizione del punteggio: procedura documentata che definisca, , con il necessario grado di dettaglio, le modalità operative con cui è erogato e controllato il servizio, come sono assicurate l'affidabilità e la ripetitività dei singoli processi e le loro interazioni, le potenzialità di miglioramento (punteggio tecnico massimo attribuibile; 6).

#### **A.2.2) gestione delle non conformità**

Obiettivi: identificare, in base a principi di efficienza ed economicità, le criticità del servizio e favorirne la soluzione.

Evidenze e ripartizione del punteggio: procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità con cui sono individuate e definite l'autorità e la responsabilità dei soggetti qualificati a riconoscere, a segnalare, a trattare e a risolvere eventuali non conformità – con particolare riferimento a quelle connesse al rispetto dei tempi pattuiti – rispetto ai criteri definiti per l'erogazione del servizio. Dovranno essere altresì definite le modalità di registrazione delle non conformità ai fini di renderne evidenza e d'individuare le cause che le determinano (punteggio tecnico massimo attribuibile: 4).

**A.3) Processi di verifica**, da esplicitare per mezzo di procedure documentate che precisino le modalità di svolgimento dei singoli processi di verifica e la loro correlazione con gli specifici obiettivi richiesti; le verifiche di autovalutazione dovranno essere estese anche ai servizi specifici di cui al successivo punto C).

#### **A.3.1) Verifiche di autovalutazione**

Obiettivi: acquisire un giudizio di parte sul grado di realizzazione delle attività pianificate del servizio e la conferma di adeguatezza rispetto agli obiettivi tralasciati.

Evidenze e ripartizione del punteggio;

a) piano di autovalutazione con il quale sono calendarizzate le verifiche che l'erogatore del servizio pone in essere rispetto ai singoli processi affidati e alle fasi di esecuzione del servizio (punteggio tecnico massimo attribuibile: 1).

b) procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità di svolgimento delle autovalutazioni con particolare riguardo alla frequenza delle verifiche, alla loro estensione rispetto al complesso del sistema, alle modalità di raccolta dei dati, ai criteri di trattamento delle non conformità dei processi rilevate in sede di autovalutazione e ai modi di comunicazione al fruitore del servizio, degli esiti delle verifiche e delle eventuali correzioni introdotte (punteggio tecnico massimo attribuibile: 1).

#### **A.4) Certificazioni di qualità**

Obiettivi: acquisire valutazioni da organismi indipendenti.

Evidenze e ripartizione del punteggio: quantità di certificazioni di qualità possedute in riferimento allo specifico oggetto del servizio: verrà assegnato un punto ad ogni certificato, (punteggio tecnico massimo attribuibile: 2).

### **B) SISTEMA INFORMATIVO E INFRASTRUTTURE**

Il sistema informativo e le infrastrutture per la gestione del servizio saranno valutati con riferimento alla presenza, al grado di definizione e alla desumibile efficacia degli elementi indicati nel seguito.

**B.1) Architettura del sistema informativo**, da rendere evidente per mezzo di documenti tecnici di dettaglio che descrivano le prestazioni del sistema informativo e le sue correlazioni con gli specifici obiettivi richiesti.

#### **B.1.1) Adattabilità alle tecnologie in uso presso i Comandi convenzionati con il C.P.M.C.**

Obiettivi: ridurre al minimo ogni esigenza di risorse tecnologiche supplementari, al fine di garantire la necessaria continuità ed economicità del servizio; favorire l'interazione fra gli applicativi già in uso e il sistema informativo proposto.

Evidenze e ripartizione del punteggio: procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, la struttura e le caratteristiche dell'hardware del sistema informativo che il concorrente intende impiegare, da cui sia desumibile la piena compatibilità e configurabilità con i sistemi e le componenti attualmente in uso (punteggio tecnico massimo attribuibile: 2).

#### **B.1.2) Linea dedicata per la trasmissione dei dati**

Obiettivi: migliorare la velocità e la sicurezza nella trasmissione dei dati

Evidenze e ripartizione del punteggio: procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le possibilità e le modalità di implementazione di una linea dedicata per la trasmissione dei dati, nonché le sue caratteristiche tecnologiche e strutturali (punteggio tecnico massimo attribuibile: 2).

**B.2) Software di base e applicativi**, le caratteristiche dovranno essere descritte per mezzo di documenti tecnici di dettaglio che descrivano le prestazioni dei software e le loro correlazioni con gli specifici obiettivi richiesti.

#### **B.2.1) Adattabilità alle esigenze del reparto**

Obiettivi;

a) assicurare un elevato grado di flessibilità del sistema informativo,

b) ridurre le necessità e i tempi di addestramento del personale all'impiego degli applicativi,

c) assicurare la possibilità di estrazione completa dei dati, aggregati in base alle esigenze del reparto, ai fini dell'analisi statistica del contenuto del data base e al continuativo controllo del servizio.

Evidenze e ripartizione del punteggio: documento tecnico che descriva, con il necessario grado di dettaglio, le caratteristiche del software e degli applicativi, con particolare riguardo alla loro praticità d'uso, flessibilità, estensibilità e possibilità di estrazione dei dati (punteggio tecnico massimo attribuibile: 3).

### **B.2.2) Disponibilità all'integrazione di sistemi parziali**

Obiettivi: assicurare la possibilità di interazione fra sistemi di elaborazione e trattamento di dati gestiti da soggetti terzi che svolgono servizi complementari alla gestione del processo sanzionatorio (es. riprocessamento dei verbali intestati alle società di noleggio dei veicoli).

Evidenze e ripartizione del punteggio: procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità con cui sono consentite e facilitate le procedure di interfaccia con i soggetti terzi individuati e indicati dall'ufficio coordinatore indicato dall'Associazione; se esistenti, devono essere indicati i limiti a tale disponibilità (punteggio tecnico massimo attribuibile: 3).

### **B.2.3) Dimostrazione pratica (demo) delle funzionalità e architettura del software**

Obiettivi: valutazione pratica del funzionamento del sistema gestionale.

Evidenze e ripartizione del punteggio: dimostrazione pratica sull'uso del sistema gestionale proposto in concreto: iter dell'atto sanzionatorio, generazione statistiche, generazione in riferimento alle previsioni di cui ad D.lgs. 118/2011, etc... (punteggio tecnico massimo attribuibile: 4).

**B.3) Sicurezza del sistema informativo**, l'evidenza delle caratteristiche dovrà essere descritta per mezzo di documenti tecnici di dettaglio che descrivano le prestazioni dei sistemi di sicurezza informatici e le loro correlazioni con gli specifici obiettivi richiesti, con particolare riguardo alla server farm e al servizio in cloud.

Obiettivi: assicurare affidabilità del sistema informativo in relazione alla conservazione e alla riservatezza dei dati

a) procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità operative e di controllo per mezzo delle quali è garantita la protezione dei dati nel corso delle diverse fasi del processo contravvenzionale, le misure adottate al fine di prevenire i rischi di perdita dei dati e quelle da porre in essere a fronte di tale possibilità; la procedura deve individuare le qualifiche e le competenze del personale responsabile del trattamento dei dati e della gestione del data base

b) procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le caratteristiche dell'hardware e del software impiegato al fine della protezione dei dati

**B.4) Caratteristiche tecniche e funzionali delle infrastrutture**, da rendere evidenti per mezzo di documenti tecnici di dettaglio che descrivano infrastrutture e attrezzature, nonché le correlazioni con gli specifici obiettivi richiesti.

Obiettivi: assicurare il necessario livello di adeguatezza e funzionalità delle infrastrutture civili e tecnologiche utilizzate per l'espletamento del servizio; assicurare le necessarie condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, con riguardo all'oggetto dell'appalto.

Evidenze e ripartizione del punteggio: procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le azioni funzionali volte al miglioramento ed implementazione dell'interconnessione tra i Comandi (punteggio tecnico massimo attribuibile: 4).

## **C) SERVIZI SPECIFICI**

I servizi specifici sono processi operativi svolti, in tutto o in parte, dal personale assegnato all'ufficio coordinatore individuato dall'Associazione e si configurano come funzioni integrative del sistema di gestione della procedura contravvenzionale attualmente in uso.

L'estensione dell'outsourcing a tali servizi persegue l'obiettivo di recuperare le risorse umane interne, in modo da destinarle a funzioni di controllo dell'efficienza dei processi, sia interni, che esternalizzati.

Tali servizi dovranno essere implementati alla data di assegnazione dell'appalto, forniti con la necessaria continuità ed erogati contestualmente alla gestione complessiva dell'oggetto principale dell'appalto.

Ai fini della loro valutazione, dovranno essere esaurientemente descritte, in analogia a quanto richiesto per il progetto generale del servizio, le modalità operative e di controllo previste per tali specifici servizi.

C.1) Servizi di controllo sulle risultanze dei pubblici registri

Obiettivi: riduzione/eliminazione dell'errore conseguente all'invio della decurtazione dei punti patente; riduzione/eliminazione dell'errore di individuazione della residenza-sede del destinatario del verbale di infrazione;

Evidenze e ripartizione del punteggio: procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità operative e di controllo con cui è supportata l'attività del reparto nelle fasi di trasmissione, e eventuale correzione, dei dati della patente di guida trasmessi all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; il medesimo documento indica inoltre le modalità operative e di controllo delle anomalie anagrafiche rilevate dopo il ritorno dei flussi dalle banche dati interrogate, ovvero dopo il mancato esito della notifica (punteggio tecnico massimo attribuibile: 2).

**C.2) Servizi aggiuntivi/integrativi**, sono quelli funzionali alla gestione del processo sanzionatorio proposti dal concorrente.

Obiettivi: garantire il migliore accesso on line ai cittadini al sistema informativo ed aumentare il numero di accertamenti infrazioni mediante l'uso da parte del personale esterno, di dispositivi tecnologici (tablet/palmari + stampanti), economie di scala per i Comuni partecipanti alla presente procedura. Evidenze e ripartizione del punteggio:

a) procedura documentata che definisca, con il necessario grado di dettaglio, le modalità di accesso sicuro al sistema informativo sanzionatorio, che consenta all'utente di assumere informazioni relative agli accertamenti a suo carico nel rispetto del GDPR 2016/679 (punteggio massimo attribuibile: 2).

b) Dispositivi hardware aggiuntivi (tablet 4G, o superiore, completi di stampanti bluetooth) per l'accertamento delle infrazioni su strada (punteggio massimo attribuibile: 9 punti così suddivisi: 3 punti per 6 dispositivi, 6 punti per 12 dispositivi, 9 punti per 18 dispositivi – significando che le licenze si intenderanno comunque gratuite ed illimitate come da capitolato speciale d'appalto anche per l'hardware già in possesso dei CPM e già utilizzato per l'accertamento delle sanzioni), o economie di scala dimostrabili mediante la proposta offerta.

Nella offerta tecnica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, elementi della offerta economica.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari.

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
Non trattato/inadeguate	0,0-0,1	Proposta non conforme o inadeguate in relazione alle prestazioni richieste
Insufficiente	0,11-0,25	Relazioni generiche e insufficienti per poter rilevare una significativa proposta migliorativa ed innovativa
Scarso/limitato	0,26-0,40	Proposta scarsa ovvero limitata con pochi spunti significativi in merito alle prestazioni richieste
Non completamente adeguato	0,41-0,55	Proposta in alcune parti sufficienti ma nel complesso non completamente adeguata
Sufficiente	0,56-0,65	Relazione e proposte sufficientemente descritte.
Più che sufficiente	0,66-0,75	Proposte ben illustrate con alcune spunti significativi e innovativi
Buono	0,76-0,85	Buona illustrazione e buone soluzioni proposte per l'espletazione dell'incarico
Distinto/Ottimo	0,86-1,0	Proposte significative e adeguate alle richieste del disciplinare

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

<b>Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula:</b>				
	pb x pm	x	=	punteggio assegnato



<b>X =</b>	<b>PX</b>	pb	=	prezzo più basso complessivo offerto – delle tre voci a base di gara - fra tutte le ditte partecipanti
		pm	=	punteggio massimo (= 30 punti)
		px	=	Prezzo complessi offerto, da confrontare, della ditta partecipante in esame

La formula indicata verrà applicata procedendo, per ogni ditta partecipante, alla somma dei prezzi offerti per ogni singola voce, indicata sul modello offerta economica generato a sistema.

#### **18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *AGGREGATIVO COMPENSATORE*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ci} \times P_c$$

dove

*P<sub>i</sub>* = punteggio concorrente *i*;

*C<sub>ai</sub>* = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

*C<sub>bi</sub>* = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

*C<sub>ci</sub>* = coefficiente criterio di valutazione *c*, del concorrente *i*;

*P<sub>a</sub>* = peso criterio di valutazione *a*;

*P<sub>b</sub>* = peso criterio di valutazione *b*;

*P<sub>c</sub>* = peso criterio di valutazione *c*;

#### **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

#### **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione ha luogo il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora].

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul *offerta tecnica*.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica punti-45

## **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13 se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardanti la stabilità occupazionale

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Sarà cura di ogni Comune stipulare il relativo contratto secondo i rispettivi regolamenti.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ogni Comune prima della stipula dovrà chiedere la cauzione definitiva in base all'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto per il Comune di Savona è stipulato mediante *forma pubblica amministrativa*. L'importo dei diritti di rogito solo per il Comune di Savona è pari circa ad euro 2.366,00= e le spese di bollo sono pari circa ad euro 120,00=.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **27. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione.

## **28. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione,

## **29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale Liguria. Ciascuna Parte può chiedere la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 215 del Dlgs 36/2023 .

### **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.